



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO



IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE E IL PERCORSO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

29 OTTOBRE 2020

WEBINAR

Matteo Pozzoli

Staff del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



TEMATICHE DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

RUOLO DEL BILANCIO

Il Codice del Terzo settore (CTS) affida al bilancio, oltre al ruolo di informazione, una funzione di «verifica» ed informativa essenziale

Per tramite del bilancio è possibile accertare se:

- le attività diverse sono «secondarie» (art. 6 del CTS)
- l'ente sia tenuto a predisporre il bilancio sociale (art. 14, co. 1 del CTS)
- vi sia obbligo di nominare l'organo di controllo (art. 30 del CTS)
- vi sia l'obbligo di nominare il soggetto incaricato della revisione legale (art. 31 del CTS)

e ancora sono reperibili molteplici indicazioni sugli adempimenti propri degli enti del Terzo settore (ETS)

IL BILANCIO DI ESERCIZIO NEL DM 106/2020 DEL MINLAVORO

In sede di iscrizione

- nella domanda di iscrizione al RUNTS (art.8, dm 106/2020) occorre allegare «...l'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione»
- in sede di procedura di iscrizione, il superamento negli ultimi due esercizi consecutivi di almeno due dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, co. 1, del CTS comporta la produzione dell'informazione antimafia (art. 48, co. 6 del CTS)
- Le Onlus, in sede di richiesta di iscrizione, sono tenute a presentare (anche) gli ultimi due bilanci approvati

A regime

- il bilancio di esercizio (come il bilancio sociale, art. 48, co. 3, del CTS) deve essere depositato entro il 30 giugno
- il bilancio viene depositato in formato elettronico. Il decreto «ipotizza» per il futuro anche il «ricorso al formato elettronico elaborabile» (art. 6, co. 2 del dm 39/2020)

IL BILANCIO DI ESERCIZIO: NORME E DEPOSITO

Bilancio ETS

Imprese sociali: tenuta del libro giornale e del libro degli inventari in conformità alle previsioni codicistiche. Deposito presso il registro delle imprese. Redazione ex artt. 2423 e ss, c.c., in quanto compatibili

ETS «che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale»: scritture contabili di cui all'art. 2214, c.c. Deposito presso il registro delle imprese il bilancio. Redazione ex artt. 2423 e ss, c.c.,

ETS «che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale»: scritture contabili «fiscali» di cui all'art. 87 del CTS. Deposito presso il RUNTS. Redazione ex dm 39/2020

IL BILANCIO DELL'ART 13 DEL CTS DEGLI ETS «CHE NON ESERCITANO LA PROPRIA ATTIVITÀ ESCLUSIVAMENTE O PRINCIPALMENTE IN FORMA DI IMPRESA commerciale»

- Gli ETS redigono il bilancio di esercizio formato da:
 - stato patrimoniale
 - rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente
 - relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie
- gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro possono redigere il bilancio sotto forma di «rendiconto per cassa»
- il bilancio degli ETS è redatto in conformità alla «modulistica» definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore
- tutti gli ETS:
 - documentano il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del CTS
 - predispongono all'interno del bilancio un rendiconto delle «raccolte fondi» svolte nell'esercizio precedente dal quale risultino, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione occasionali di cui all'art. 48, co. 3

LA MODULISTICA DEL BILANCIO DEL DM 39/2020

- Il dm 39/2020 si compone di:
 - 3 articoli
 - Allegato 1 (parte integrante del decreto)
 - Introduzione
 - Modello A, modelli di stato patrimoniale
 - Modello B, rendiconto gestionale
 - Modello C, relazione di missione
 - Modello D, rendiconto per cassa
 - Glossario sulle poste del bilancio
- Il dm 39/2020:
 - stabilisce le «regole» di carattere generale da seguire per la redazione del bilancio
 - prevede schemi fissi (con «zone di elasticità») per i prospetti di cui all'art. 13, co. 1 e 2 del CTS
 - chiarisce alcuni aspetti terminologici, preziosi per l'analisi del trattamento contabile da seguire
 - chiarisce l'inquadramento tecnico della revisione legale

Il dm 39/2020 si applica a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione (per esercizi coincidenti con l'anno solare, con il bilancio 2021)

INTRODUZIONE del DM 39/2020

- Con riguardo alle norme di riferimento è detto che «[l]a predisposizione del bilancio d'esercizio degli enti di cui all'articolo 13, comma 1 del d.lgs. 117/2017 è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423-bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo settore. L'ente dà atto nella relazione di missione dei principi e criteri di redazione adottati. La redazione del rendiconto per cassa è ispirata ai principi e ai criteri sopra richiamati, in quanto applicabili»
- Gli schemi sono fissi, anche se è possibile derogare, suddividendo, raggruppando, aggiungendo voci o sottovoci dei prospetti quantitativi, quando questo consente una migliore chiarezza del bilancio
- Il decreto chiarisce anche che:
 - la revisione legale dell'art. 31 del CTS è la revisione legale di cui al d.lgs 39/2010
 - la relazione del revisore legale ex art. 14 del d. lgs. 39/2010 comprende anche il giudizio di coerenza con il bilancio, (lett. e), co. 2, della parte della relazione di missione che illustra l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nonché il giudizio di conformità della medesima parte della relazione di missione con le norme di legge e la dichiarazione sugli errori significativi (lett. e), co. 2, art. 14 del d.lgs. 39/2010)

***arriveranno poi appositi
principi contabili dell'OIC***

LA MODULISTICA DEL BILANCIO del DM 39/2020

- Lo stato patrimoniale è articolato sull'art. 2424, c.c.
- Il rendiconto gestionale, partendo dalle *best practice* in uso, è classificato in base alle principali aree di attività
- La relazione di missione:
 - ricopre una funzione di illustrazione e integrazione dei dati finanziari
 - riporta informazioni sull'andamento gestionale dell'ente anche con dati non finanziari
 - comprende informazioni sul rispetto di alcune disposizioni del CTS (numero volontari iscritti nel registro ex art. 17, differenza retributiva dei lavoratori dipendenti, carattere secondario attività diverse, descrizione dell'attività di raccolta fondi, etc.)
- Il rendiconto per cassa recupera la «logica» del rendiconto gestionale, anche se ovviamente redatto secondo una logica di movimentazione dei flussi monetari

ONERI E COSTI	Es.t	Es.t-1	PROVENTI E RICAVI	Es.t	Es.t-1
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
...			...		
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
...			...		
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
...			...		
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi		
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
...			...		
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)		
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
...			...		
Totale			Totale		
Totale oneri e costi			Totale proventi e ricavi		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)		

A PROPOSITO DEL VOLONTARIATO

In calce al rendiconto gestionale

Costi e proventi figurativi¹

Costi figurativi	Es.t	Es.t-1	Proventi figurativi	Es.t	Es.t-1
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		

¹ Costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato già inserito nel rendiconto gestionale.

Relazione di missione

22) un prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi, se riportati in calce al rendiconto gestionale, da cui si evincano:

- i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e s.m.i.;
- le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;
- la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto; accompagnato da una descrizione dei criteri utilizzati per la valorizzazione degli elementi di cui agli alinea precedenti;

Glossario sulle poste del bilancio

Costi e proventi figurativi – I costi e i proventi figurativi sono quei componenti economici di competenza dell'esercizio che non rilevano ai fini della tenuta della contabilità, pur originando egualmente dalla gestione dell'ente.

Un esempio di costi figurativi è dato dall'impiego di volontari iscritti nel registro di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, calcolati attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, così come un esempio di proventi figurativi è riferibile alla traduzione in termini economici dell'apporto che i volontari forniscono attraverso lo svolgimento della propria attività personale, spontanea e gratuita.

L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

- L'art. 30 dispone che l'organo di controllo (monocratico o collegiale) debba essere nominato:
 - nelle fondazioni
 - quando sono costituiti patrimoni destinati (art. 10 del CTS)
 - nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, quando sono superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro
 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità
- L'obbligo per le associazioni, riconosciute o non riconosciute, cessa se, per due esercizi consecutivi, non sono superati i predetti limiti
- I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti
- Nel RUNTS sono riportati, secondo le modalità dell'art. 20 del dm 106/2020, nomina e cessazione dei componenti dell'organo di controllo indicando le rispettive generalità

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- L'art. 31 dispone che il soggetto incaricato della revisione legale dei conti debba essere nominato:
 - quando sono costituiti patrimoni destinati (art. 10 del CTS)
 - nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, e nelle fondazioni del Terzo settore quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro
 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità
- L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non sono superati
- La revisione legale dei conti deve essere svolta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nel registro dei revisori legali. La revisione legale dei conti può essere svolta dall'organo di controllo. In tal caso, tutti i componenti (o il componente, laddove l'organo sia monocratico) devono essere iscritti nel registro dei revisori legali
- Nel RUNTS sono riportati, secondo le modalità dell'art. 20 del dm 106/2020, nomina e cessazione dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti indicando le rispettive generalità

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!!!

